



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 438
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 aprile 2011

INDICE**Commissioni riunite**

5 ^a (Bilancio) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 3
---	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

COMMISSIONI 5^a e 7^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Martedì 12 aprile 2011

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE REFERENTE

(2665) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere reso dalla Commissione affari costituzionali su testo del provvedimento. Comunica inoltre che sono stati presentati poco più di 200 emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto. Dichiarò infine inammissibili per estraneità all'oggetto del decreto-legge i seguenti ordini del giorno ed emendamenti: ordine del giorno n. 1, emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.46, 1.24, 1.25, 1.26, 1.47, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.48, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.0.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 2.8, 2.10, 2.12, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 4.16, 4.35, 4.17, 4.38, 4.18, 4.36, 4.19, 4.37, 4.20, 4.39, 4.33, 4.41, 4.24, 4.27, 4.22, 4.23, 4.25, 4.31, 4.40, 4.26, 5.1, 5.2, 5.9, 5.10, 5.11, 5.17, 5.12, 5.16, 5.13, 5.14, 5.15, 5.0.1, 5.0.2, 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5,

7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.20, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23 e 7.0.24.

Il senatore MORANDO (*PD*) lamenta l'inammissibilità degli emendamenti 7.3 e 7.4, che regolano l'attività operativa della Cassa depositi e prestiti in modo diverso rispetto a quanto previsto dal decreto-legge. Quanto in particolare al 7.4, ne presenta peraltro una riformulazione, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il presidente della 7^a Commissione, senatore POSSA (*PdL*), riconosce che l'operatività della Cassa depositi e prestiti è oggetto dell'articolo 7. Ritiene tuttavia che, secondo un'interpretazione rigorosa del concetto di inammissibilità, dovrebbero essere presi in considerazione solo emendamenti volti a recare aggiustamenti al testo originario e non quelli che si muovono in una direzione completamente opposta.

Il presidente della 5^a Commissione, senatore AZZOLLINI (*PdL*) conviene con un'applicazione rigorosa del concetto di inammissibilità. Poiché tuttavia gli emendamenti 7.3 e 7.4 (quest'ultimo anche nel nuovo testo) hanno un impianto di sistema, ritiene che essi possano essere sottoposti all'esame delle Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE, preso atto di tali dichiarazioni, revoca la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 7.3 e 7.4 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede una rivalutazione anche dell'inammissibilità delle proposte 5.1 e 5.2. Esse, infatti, abrogano le norme in materia di nucleare, seguendo una linea diversa ma non estranea alla logica della moratoria. Sarebbe quindi arbitrario dichiararle inammissibili.

Il PRESIDENTE reputa improprio rimettere in discussione, in questa sede, la strategia nucleare. Tuttavia, acquisito l'orientamento favorevole del presidente AZZOLLINI (*PdL*), revoca l'inammissibilità delle proposte 5.1 e 5.2.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) chiede a sua volta di rivedere l'inammissibilità della proposta 5.15, che interviene in materia di compensazioni per i territori che conservano le scorie nucleari in attesa che sia costruito il deposito nazionale per lo smaltimento, con riferimento al quale prende peraltro atto con soddisfazione che proseguiranno i lavori ai sensi dell'articolo 5, comma 2. In questa direzione, ritiene che l'emendamento sia attinente alle norme del decreto-legge.

Il PRESIDENTE dichiara di non condividere le argomentazioni del senatore Zanetta, in quanto la proposta 5.15 interviene principalmente in materia di prezzo dell'energia elettrica e Patto di stabilità interno, argomenti questi estranei all'articolo 5, il cui oggetto principale è la moratoria

per i nuovi impianti. Conferma, pertanto, il giudizio di inammissibilità della proposta 5.15.

Il presidente della 5^a Commissione, senatore AZZOLLINI (*PdL*), conviene con la valutazione del presidente Possa, tanto più che l'emendamento contiene una norma di carattere fiscale.

Il senatore VITA (*PD*) ritiene che le proposte 1.28 e 1.29, in tema di spese per le sponsorizzazioni, rappresentino puntuali interventi nel settore della cultura e siano pertanto pertinenti con l'oggetto del decreto-legge. Analoga valutazione vale per le proposte 1.21, 1.22, 1.23 e 1.46, riguardanti gli organi collegiali. Chiede altresì un riesame di diverse proposte riferite all'articolo 4, a sostegno delle emittenti locali.

Il presidente della 5^a Commissione, senatore AZZOLLINI (*PdL*), replica al senatore Vita ricordando come l'indirizzo assunto nella valutazione delle inammissibilità sia ispirato a criteri restrittivi, al fine di rispettare il contenuto proprio del decreto-legge. Da questa prospettiva, gli argomenti testé citati appaiono estranei al contenuto proprio del decreto-legge e pertanto non possono che essere dichiarati inammissibili.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene per chiedere una rivalutazione dell'inammissibilità relativamente all'emendamento 4.25. Esso, infatti, interviene in materia di sanzioni da applicare a coloro che non liberano le frequenze oggetto di gara. Pertanto, al di là delle conseguenze di merito che esso può provocare sui tempi della gara, non può ritenersi estraneo all'oggetto specifico del decreto-legge.

Il presidente della 5^a Commissione, senatore AZZOLLINI (*PdL*), fa presente che la proposta testé citata interviene in materia di sanzioni penali, esulando dall'ambito di intervento del decreto-legge. Pertanto, ritiene che l'inammissibilità debba essere confermata.

Il PRESIDENTE ribadisce quindi l'inammissibilità degli emendamenti citati dai senatori Vita e Morando.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento in titolo.

Il senatore VITA (*PD*) illustra le proposte 1.4 e 1.42, rilevando innanzitutto che l'articolo 1 provvede ad un reintegro solo parziale delle somme necessarie per sostenere il settore, mentre per ritornare ai livelli accettabili del 2007 occorre un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro. Inoltre, per finanziare il parziale reintegro si è fatto ricorso all'incremento dell'accisa sulla benzina, sulla base di una scelta a suo giudizio non condivisibile. Precisa quindi che l'emendamento 1.4 aumenta il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di ulteriori 100 milioni e l'emendamento

1.42 prevede una copertura alternativa basata su una riduzione di altre spese, anzichè attraverso l'incremento del prelievo fiscale che, evidentemente, penalizza i cittadini e distorce la percezione della cultura come bene accessibile a tutti.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra la proposta 1.43, volta a prevedere una copertura ancora diversa alla scelta operata dal Governo. Come è emerso anche durante il dibattito in sede consultiva sul provvedimento presso la Commissione bilancio, il ricorso all'incremento delle accise sui carburanti è particolarmente inopportuno nell'attuale fase di ripresa dell'inflazione – soprattutto per effetto dell'incremento del prezzo dei prodotti energetici – e di incremento dei tassi di interesse in funzione deflazionistica. Sarebbe quindi preferibile agire attraverso un disincentivo alle banche a mantenere una leva finanziaria elevata. Peraltro, ancora preferibile sarebbe una diversa modalità di copertura che rispettasse la separazione tra spese ed entrate sicchè ogni nuova spesa non fosse compensata da un aumento della pressione fiscale ma da una riduzione di altre voci. In tal senso si muovono altri emendamenti del suo Gruppo che saranno successivamente illustrati.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra la proposta 1.44, volta a sostituire, come testè accennato dal senatore Morando, la copertura attraverso l'innalzamento delle accise con una riduzione di spesa per le cosiddette «auto blu». Mentre l'incremento dell'accisa sulla benzina riguarda tutti i contribuenti e risulta quindi una misura impopolare per finanziare la cultura, la riduzione delle spese per le auto blu rappresenta una misura più equa. Aggiunge poi la propria firma alla proposta 1.45, che illustra, sottolineando l'esigenza di attenuare il pregiudizio derivante dall'aumento dell'accisa per le aziende agricole.

La senatrice SOLIANI (*PD*) illustra poi la proposta 1.39, volta a riconoscere un contributo aggiuntivo per garantire lo svolgimento del Festival Verdi che, altrimenti, non potrebbe aver luogo per carenza di fondi.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Dopo l'intervento del presidente POSSA, volto a proporre una sospensione temporanea dei lavori, prendono la parola i senatori ASCIUTTI (*PdL*) e MORANDO (*PD*) per suggerire di continuare l'illustrazione degli emendamenti, anticipando eventualmente la conclusione della seduta in corso.

Su quest'ultima proposta convergono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE ricorda che tutte le proposte recanti articoli aggiuntivi all'articolo 1 sono state dichiarate inammissibili. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice DE FEO (*PdL*) illustra la proposta 2.1, volta a stabilire in un triennio l'arco temporale degli interventi di tutela dell'area archeologica di Pompei. Illustra poi la proposta 2.4, tesa ad assicurare finanziamenti per tale finalità pari ad almeno 40 milioni di euro annui. Dà conto altresì dei contenuti del 2.35, sottolineando la necessità di separare la sovrintendenza speciale di Napoli e Pompei, tornando alla originaria distinzione tra le due. Segnala infatti che esse svolgono compiti assai diversi, atteso che quella di Pompei cura solo beni archeologici, mentre quella di Napoli si occupa prettamente di musei. L'unione tra le due sovrintendenze rende dunque il lavoro più complesso, con il risultato di limitare la capacità di spesa.

Il senatore VITA (*PD*), esprimendo rammarico per la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 2.8, che avrebbe consentito di evitare l'insorgenza di ricorsi attraverso l'estensione delle assunzioni attinte da graduatorie nazionali, illustra brevemente il 2.9, che introduce la possibilità di effettuare concorsi in ambito nazionale. Dà poi conto del 2.28, lamentando che gli interventi recati all'articolo 2 si realizzino in deroga alle norme vigenti, con il rischio che si compiano azioni non del tutto corrette.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra la proposta 2.23, finalizzata a richiamare espressamente i principi contenuti nell'articolo 9 della Costituzione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dà conto del 2.27, sottolineando l'importanza di specificare le funzioni di tutela, conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro connesse agli interventi di cui all'articolo 2. Ricorda del resto che la 7^a Commissione si è sempre distinta per la difesa di tali compiti e ha avuto spesso un'interlocuzione serrata con il ministro Bondi.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, il senatore VITA (*PD*) ricorda con disappunto che il Governo, nella discussione del decreto-legge cosiddetto «milleprooghe», aveva già presentato una proposta di modifica del divieto di incrocio tra stampa e televisione, poi opportunamente ritirata. In questo decreto-legge, tuttavia, viene nuovamente affrontato il tema, che di fatto vanifica la normativa *antitrust*: l'utilizzo del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) come parametro – di difficile definizione – si sostanzia di fatto in un allentamento degli stessi limiti *antitrust*. Ne consegue che la normativa sia facilmente aggirabile oppure che essa sia rivolta direttamente ad alcune aziende delle telecomunicazioni, concorrenti di Mediaset. L'emendamento 3.1 interviene pertanto sulla materia posticipando il ter-

mine entro il quale i soggetti che esercitano attività televisiva possono acquisire partecipazioni di imprese editrici di giornali quotidiani, allineandolo alla conclusione del percorso per il passaggio al digitale.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati. Il PRESIDENTE rammenta che gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 sono inammissibili.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, il senatore VITA (*PD*) si sofferma anzitutto sul 4.1, soppressivo dell'intero articolo che, a suo giudizio, risulta alquanto bizzarro. Le materie in esso contenute necessitano infatti di un provvedimento specifico, anche concordato tra le forze politiche, in modo che si possa effettuare in maniera equa il procedimento di assegnazione delle frequenze ed evitare contenziosi. Ciò anche al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle relative gare, dal cui espletamento dipende la liberazione di molte risorse utilizzate per finanziare interventi in altri settori. Rivolge dunque un appello affinché l'articolo sia soppresso e sia avviata una seria riflessione sulla questione.

Dà poi conto delle proposte 4.9 e 4.10, che mirano a garantire il rispetto della quota destinata alle emittenti locali, la quale verrebbe soppressa nel passaggio al digitale. Il 4.11, conclude, costituisce un tentativo per dare speranza al settore della radiofonia.

Su richiesta del senatore MORANDO (*PD*), il relatore TANCREDI (*PdL*) specifica le finalità dell'emendamento 4.6, recante disposizioni di carattere tecnico che precisano la cornice dei requisiti per l'assegnazione delle frequenze. Si tratta infatti di parametri più stringenti anche al fine di ridurre il rischio di contenzioso, come poc'anzi sollecitato dal senatore Vita.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra il 4.21 mediante il quale si richiede l'assegnazione del diritto d'uso di almeno una frequenza per ogni Regione ad alcune associazioni, di modo che detto processo si compia anche sulla base di criteri di natura oggettiva e non solo per ragioni economiche.

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) dà conto del 4.34, rilevando criticamente come l'articolo 4 del decreto-legge rappresenti una forzatura. Ritiene infatti che l'eliminazione dell'emittenza locale dal processo di assegnazione delle frequenze si collochi in contrasto con le esigenze di democrazia. Prende indi atto con rammarico dell'inammissibilità degli altri emendamenti a sua firma.

I restanti emendamenti all'articolo 4 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione delle proposte emendative all'articolo 5.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) si sofferma sul 5.7, sottolineando il ruolo del Ministro dello sviluppo economico ai fini della indicazione di interventi in materia di ricerca e formazione, da svolgere attraverso il Parco tecnologico di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010. Precisa peraltro che occorre una corretta localizzazione dei siti per gli impianti, sottolineando altresì l'esigenza di adeguate modalità di coinvolgimento degli enti locali.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 5. Il PRESIDENTE rammenta che gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 sono inammissibili.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative all'articolo 6.

Il senatore LUSI (*PD*) dà conto delle proposte 6.2 e 6.3, inerenti il rinnovo dei contratti di lavoro del personale delle aziende sanitarie locali dei comuni dell'Abruzzo. Nel ripercorrere brevemente la condizione in cui si trova detto personale, segnala la necessità che le assunzioni non siano più a tempo determinato ma si proceda ad una effettiva stabilizzazione, tanto più che il sistema sanitario regionale non è in grado di assicurare i livelli minimi di assistenza, date le carenze delle piante organiche.

Auspica peraltro una revisione del giudizio di inammissibilità già pronunciato sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

Le ulteriori proposte emendative presentate all'articolo 6 si danno per illustrate.

Il PRESIDENTE rammenta che gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiunti dopo l'articolo 6 sono inammissibili.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 21,20.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2665

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «149 milioni di euro annui» con le seguenti: «200 milioni di euro annui».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*.

4-*bis*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4-bis, devono derivare risparmi non inferiori a 287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 e pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.51

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «149 milioni» con le seguenti: «148,5 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Repubblica riconosce il 31 ottobre quale "Giorno del ricordo delle vestigia della Grande Guerra". In occasione della celebrazione del Giorno di cui al presente comma, il Ministro per i beni e le attività culturali assegna un contributo di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2012 per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione sulla prima Guerra mondiale. Il Giorno di cui al presente comma è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54».

1.2

BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «147 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il contributo annuo dello Stato alla Fondazione Museo della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano è stabilito in 2 milioni di euro».

1.3

Giancarlo SERAFINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «149 milioni di euro» con le seguenti: «147 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il contributo annuo dello Stato alla Fondazione Museo della scienza e della tecnologia »Leonardo da Vinci« di Milano è stabilito in 2 milioni di euro».

1.4

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «149 milioni di euro annui» con le seguenti: «250 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «236 milioni» con le seguenti: «337 milioni».

1.5

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «149 milioni di euro annui» aggiungere le seguenti: «nonché di ulteriori 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, per i medesimi anni».

1.6

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è autorizzata» aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali».

1.50

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per garantire il consolidamento, il restauro, la promozione e la migliore utilizzazione delle Ville Venete, il Ministro per i beni e le attività culturali stanziava un contributo straordinario di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete».

1.52

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per garantire il consolidamento, il restauro, la promozione e la migliore utilizzazione delle vestigia della Grande Guerra, il Ministro per i beni e le attività culturali stanziava un contributo straordinario di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a favore delle Regioni a statuto ordinario che sono state di tutela del confine durante la Grande Guerra».

1.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «, da ripartirsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare».

1.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «ripartiti nelle Regioni a statuto ordinario proporzionalmente al numero dei residenti. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni».

1.9

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «è autorizzata» *aggiungere le seguenti:* «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali».

1.10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «a favore di enti ed istituzioni culturali» *con le seguenti:* «in conto capitale a favore di enti ed

istituzioni culturali, con conseguente esclusione del finanziamento delle spese di parte corrente o degli interventi di ripiano dei disavanzi».

1.11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «, da ripartirsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare».

1.12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui il 20 per cento come quota ordinaria e l'80 per cento come quota premiale. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari».

1.13

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «, di cui il 50 per cento è ripartito proporzionalmente tra coloro che hanno raggiunto almeno il 10 per cento della copertura dei relativi costi. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari».

1.14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «, che abbiano raggiunto almeno il 15 per cento della copertura dei costi. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari».

1.15

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «, che abbiano raggiunto il 10 per cento della copertura dei costi. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari».

1.16

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «, con priorità per coloro che attuano ricerca nell'ambito delle specificità linguistiche, culturali e storico-geografiche territoriali e regionali, anche appositamente costituiti per le finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari».

1.17

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «, ripartiti nelle Regioni a statuto ordinario proporzionalmente al numero dei residenti. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni».

1.18

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della ripartizione delle quote di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Ministro per i beni e le attività culturali individua i criteri, le modalità e i soggetti beneficiari in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, di bilancio e di programmazione economica».

1.40

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.

4-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1,5 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

4-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 4-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

1.41

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*.

4-*bis*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4-*bis* devono derivare risparmi non inferiori a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 e pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non ob-

bligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.42

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, PINOTTI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevenendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.43

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI

Al comma 4, sostituire le parole da: «mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina» fino a: «del decreto legislativo 2 febbraio

2007, n. 26.» con le seguenti: «a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, si applica:

- a) un'imposta pari all'1 per mille per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15;
- b) un'imposta pari al 2 per mille per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25;
- c) un'imposta pari al 3 per mille per la quota eccedente il rapporto 25».

1.44

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina» *fino a:* «del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.» con le seguenti: «i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4-bis e 4-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presi-

dente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana

e) Presidenti di Autorità indipendenti

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4-bis devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.45

GRANAIOLA, PIGNEDOLI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante» inserire le seguenti: «, escluso il gasolio utilizzato dalle aziende agricole per le proprie attività e per il riscaldamento delle serre,».

1.19

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "agli enti del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: "ai soggetti che gestiscono servizi nel campo della cultura"».

1.20

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo le parole: "agli enti del Servizio sanitario nazionale," sono aggiunte le seguenti: "ai soggetti che gestiscono servizi nel campo della cultura,".

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione annuale del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.21

BEVILACQUA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "anche con personalità giuridica di diritto privato," sono aggiunte le seguenti: "esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi culturali,"».

1.22

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2010, dopo le parole: "anche con personalità giuridica di diritto privato," sono aggiunte le seguenti: "esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi culturali,".

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste,

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione annuale del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

1.23

VITA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012"».

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*.

4-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a

qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4-*quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.46

BARELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012"».

1.24

BEVILACQUA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre e eventi culturali, e relative spese di pubblicità, realizzati nell'ambito della loro attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che svolgono, a livello territoriale, servizi e attività culturali, nonché agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia"».

1.25

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre ed eventi culturali, e relative spese di pubblicità, realizzati, nell'ambito della loro attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che svolgono, a livello territoriale, servizi e attività culturali, nonché agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione annuale del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.26

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012".

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.

4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non

si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-quinquies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4-*quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.47

BARELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012».

1.27

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012". Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.28

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ovvero stipulare contratti che prevedano un corrispettivo a fronte di un ritorno di immagine e pubblicità per la Pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali, sportive e sociali"».

1.29

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero stipulare contratti che prevedano un corrispettivo a fronte di un ritorno di immagine e pubblicità per la pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali, sportive e sociali"».

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione annuale del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.30

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012". Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.48

BARELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

1.31

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nonché di quelle strettamente connesse ad accordi" sono aggiunte le seguenti: ", mostre ed eventi,"».

1.32

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, comma 12, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo le parole: "nonché di quelle strettamente connesse ad accordi" sono aggiunte le seguenti: ", mostre ed eventi"».

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione annuale del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.33

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia. Le imprese di cui al presente comma usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005».

1.34

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta

la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

4-ter. Le imprese di cui al comma 4-bis usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005».

1.35

MILANA, RUTELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

4-ter. Le imprese di cui al comma 4-bis usufruiscono delle agevolazioni in sede nazionale e comunitaria previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

1.36

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori dello spettacolo classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 sono estese le vigenti provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito».

1.37

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori dello spettacolo classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005 sono estese le vigenti provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.38

MILANA, RUTELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai lavoratori dello spettacolo classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005 sono estese le vigenti provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito per l'anno 2011.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

1.39

SOLIANI, PIGNEDOLI, MERCATALI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A valere sulle dotazioni del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal presente articolo, è assegnato alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per gli eventi relativi al Festival Verdi».

1.49

TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente

«4-bis. A valere sulle dotazioni del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal presente articolo, alla Fondazione Teatro Regio di Parma è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per gli eventi relativi al Festival Verdi.»

1.0.3

LUSI, LEGNINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle attività dello spettacolo nella città dell'Aquila e nei comuni del cratere a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009 a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché del sostegno finanziario regionale, con sede legale e/o operativa nella città dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogata per il triennio 2012, 2013, 2014.

2. A causa delle gravi difficoltà finanziarie ed operative sorte a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un contributo aggiuntivo straordinario pari a 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro da destinare al Comune dell'Aquila, a valere sulla dotazione finanziaria dei fondi disponibili di ARCUS spa».

1.0.1

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacoli)

1. L'attività di esercizio delle sale cinematografiche e teatrali non richiede l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacoli in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

2. Per le attività di intrattenimento e di spettacolo diverse dai cinema e teatri il termine di cui all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 6 ottobre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2011».

1.0.2

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli)

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011-2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il regolamento approvato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esenzione totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi

iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013».

1.0.4

STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, POLI BORTONE, CAMBER, MARIPIA GARAVAGLIA, PITTONI, THALER AUSSERHOFER, ZANDA, FOLLINI, PERDUCA, MALAN, VILLARI, BOLDI, DE FEO, GIARETTA, FOSSON, COLLI, MAZZATORTA, BODEGA, PAOLO FRANCO, CASOLI, MURA, MARAVENTANO, BONFRISCO, RIZZI, LEONI, VALLARDI, ADERENTI, CASTIGLIONE, ALBERTO FILIPPI, PASTORE, DIVINA, MONTANI, CAGNIN, VALLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Alta formazione artistica e musicale)

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 5, dopo la parola: "specializzazione" sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "In relazione ai nuovi ordinamenti didattici definiti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, le istituzioni di Alta formazione musicale e l'Accademia nazionale di danza, di cui al comma 1 del presente articolo, attivano, quale parte integrante dell'offerta formativa, corsi di formazione di base pre-accademici, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento ed articolazione dei predetti corsi sono definite nei regolamenti didattici delle competenti Istituzioni";

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I candidati privatisti che abbiano sostenuto e superato entro l'anno accademico 2010/2011 un esame di compimento previsto dal vigente ordinamento degli studi musicali sono equiparati agli studenti interni iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le commissioni costituite per lo svolgimento degli esami di compimento previsti dal vecchio ordinamento non sono integrate con membri esterni"».

1.0.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Redditi diversi)*

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "ai collaboratori tecnici" sono aggiunte le seguenti: "e musicali", e dopo la parola: "filo drammatiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché associazioni legalmente costituite per la promozione e l'insegnamento della pratica musicale"».

1.0.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Accesso al FUS)*

1. L'accesso al FUS, di cui alla tabella 13, Missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo", capitolo 8573 – Promozione cinematografica – è consentito, per l'organizzazione di una sola edizione cinematografica a livello nazionale».

1.0.7

BARELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le parole: "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010"».

1.0.8

BARELLI

In subordine all'emendamento 1.0.7, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti sottoposti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, secondo le seguenti percentuali: enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38 per cento: 30 per cento; enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36 per cento: 50 per cento; enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34 per cento: 70 per cento; enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34 per cento: 100 per cento. Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto

spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2009'».

1.0.9

FERRARA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Convenzioni MIUR per funzioni di collaboratore scolastico)

1. Nell'elenco 1 di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, alla finalità "Interventi di carattere sociale", aggiungere la seguente voce: "proroga delle convenzioni di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

Conseguentemente, al medesimo elenco, alla finalità: "Interventi di carattere sociale", al terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

G2665/1/7 e 5

FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2665, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo»,

premesso che:

– nell'elenco 1 di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), alla finalità «Interventi di carattere sociale», è contenuto il richiamo all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

– il suddetto articolo autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato (articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di interpretare la finalità di cui in premessa, relativa alla stipula delle convenzioni così come previsto dall'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prerogativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

2.1

DE FEO

Al comma 1, dopo le parole: «da realizzarsi» aggiungere le seguenti: «entro il termine massimo di tre anni».

2.2

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo le parole: «da realizzarsi» inserire le seguenti: «, entro il termine massimo di tre anni.».

2.3

D'ALÌ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.4

DE FEO

Al comma 2, dopo le parole: «Per la realizzazione del programma di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «il cui finanziamento non sarà complessivamente inferiore a 40 milioni di euro per ogni anno, fermi restando i limiti di spesa complessivi.».

2.5

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «Per la realizzazione del programma di cui al comma 1», inserire le seguenti: «, il cui finanziamento non sarà complessivamente inferiore a 40 milioni di euro per ciascun anno.».

2.6

I RELATORI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «da sottoporre al CIPE per la relativa presa d'atto» con le seguenti: «ai fini delle successive determinazioni del CIPE».

2.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «triennio».

2.8

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, DELLA MONICA, PINOTTI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo relative alla assunzione di personale si applicano anche per le Soprintendenze per i beni archeologici delle re-

gioni diverse dalla Campania, nel limite di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.»

Conseguentemente, al medesimo comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal presente comma» con le seguenti: «dai commi primo e terzo».

2.9

Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, DELLA MONICA, PINOTTI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente» con le seguenti: «sia mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, sia per mezzo di concorsi a livello nazionale.».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 8-ter.

8-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.10

Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, DELLA MONICA, PINOTTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «sull'intero territorio nazionale».

2.11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «indeterminato» con la seguente: «determinato».

2.12

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico presso le Soprintendenze, il Ministero per il beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga alle medesime disposizioni di cui al comma 3, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008. Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2.13

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Sopprimere il comma 4.

2.15

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 4.

2.16

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, BLAZINA

Sopprimere il comma 4.

2.17

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 4, dopo le parole: «nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria,» aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni,».

2.18

LEGNINI

Al comma 4, dopo le parole: «per l'affidamento diretto di servizi tecnici,» inserire le seguenti: «con l'esclusione dell'affidamento dei lavori,».

2.19

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i servizi affidati alla società ALES s.p.a. ai sensi del presente comma la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei non può avvalersi di ditte esterne».

2.20

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il controllo e la vigilanza sulla realizzazione degli interventi effettuati dalla società ALES S.p.a. ai sensi del comma 4 sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità definite con decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 4, la Società ALES S.p.a. provvede in particolare a:

a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonché quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualità o le condizioni di fattibilità, per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi. Analogamente dovrà procedere qualora l'attività di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;

b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine della valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;

c) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività;

d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 4-bis, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di tali poteri;

e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.

4-quater. La società ALES S.p.a. assicura, riferendo al Ministero per i beni e le attività culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e

il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi del comma 4, al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti».

2.21

DE FEO

Sopprimere i commi 5 e 6.

2.22

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 5.

2.23

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, DELLA MONICA, PINOTTI

Al comma 5, dopo le parole: «Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «e comunque, nel rispetto del principio della tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 9 della Costituzione.».

2.24

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della definizione del prezzo del predetto progetto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 3, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2.25

VITA

Sopprimere il comma 6.

2.26

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 6.

2.27

Vittoria FRANCO, VITA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, DELLA MONICA, PINOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «Gli interventi» inserire le seguenti: «di tutela, conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro».

2.28

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e possono essere realizzati» fino alla fine del comma.

2.29

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 7.

2.30

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature,» aggiungere le seguenti: « e ove non sia possibile ricorrere a procedure di affidamento che consentano di valutare più offerte,».

2.31

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del presente comma, per i soggetti che intendono instaurare rapporti a qualunque titolo con la Pubblica amministrazione, restano obbligatorie le certificazioni antimafia rilasciate dalla Prefettura U.T.G. territorialmente competente, con le quali viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490».

2.32

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Sopprimere il comma 8.

2.33

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Al comma 8, dopo la parola: «medesime» aggiungere le seguenti: «nella misura non superiore al 40 per cento,».

2.34

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione della Soprintendenza speciale autonoma per i beni archeologici di Pompei e dell'area vesuviana, con scorporo delle competenze e del relativo personale dalla attuale Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ridenominata Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, con conferma, per le restanti aree di competenza, dell'attuale disciplina organizzativa dell'organo;

b) riforma del consiglio di amministrazione con riduzione del numero dei componenti;

c) istituzione di un comitato tecnico-scientifico, con funzioni di indirizzo strategico, composto da quattro archeologi di chiara fama;

d) istituzione di un organo collegiale rappresentativo delle realtà istituzionali ed economiche del territorio.

8-ter. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è dettata la disciplina organizzativa dell'articolazione interna e del funzionamento della Soprintendenza speciale autonoma per i beni archeologici di Pompei e dell'area vesuviana».

2.35

DE FEO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Con regolamento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità per la riorganizzazione della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

8-ter. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è dettata la disciplina organizzativa dell'articolazione interna e del funzionamento della Soprintendenza

speciale autonoma per i beni archeologici di Pompei e dell'area vesuviana, nonché le modalità dello scorporo delle competenze e del relativo personale dalla attuale Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ridenominata Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, con conferma, per le restanti aree di competenza, dell'attuale disciplina organizzativa dell'organo».

Art. 3.

3.1

VITA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, MERCATALI, ARMATO, BLAZINA, PINOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.''.».

3.2

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ''prima del 31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''prima del 31 dicembre 2015''».

3.3

MALAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è prorogato, per i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora, alla fine del terzo anno solare successivo a quello in cui si completerà l'effettiva introduzione delle diffusioni radiofoniche ordinarie terrestri in tecnica digitale e lo sviluppo del relativo mercato secondo i parametri definiti dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009; le disposizioni previste dal medesimo comma si applicano integralmente anche ai soggetti titolari di una sola concessione per la radiodiffusione sonora.»

3.0.1

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, VITA, PASSONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tariffe postali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, relative alle tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono prorogate al 31 dicembre 2011. Le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro che non hanno potuto avvalersi della proroga delle tariffe agevolate per l'anno 2011 hanno diritto al rimborso delle somme versate, eccedenti il dovuto, previa presentazione obbligatoria della documentazione che accerti l'effettiva spedizione a prezzo pieno.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 3 e 4.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso

per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.0.2

PERDUCA, VITA, BONINO, PORETTI, MERCATALI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga della convenzione con Radio Radicale)

1. È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2012 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Art. 4.**4.1**

VITA, PINOTTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

BONINO, PERDUCA, PORETTI, VITA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è prorogato al 30 settembre 2011» con le seguenti: «è differito al 30 giugno 2012».

4.3

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è prorogato al 30 settembre 2011» con le seguenti: «è differito al 30 giugno 2012».

4.30

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga concorrono in misura di due terzi le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale ed in misura di un terzo le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale».

4.4

BONINO, PERDUCA, PORETTI, VITA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive» con le

seguenti: «provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi ad almeno un terzo delle frequenze radiotelevisive».

4.5

BONINO, PERDUCA, PORETTI, VITA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «nonché, per quanto concerne le frequenze» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché, a tal fine, provvede alla ridefinizione del piano di assegnazione dei diritti d'uso per ciascuna area tecnica delle frequenze radiotelevisive nazionali e locali, secondo le diverse disponibilità, con gli stessi criteri già definiti ed in corso di applicazione tranne la non assegnazione di frequenze al momento non utilizzate e l'assegnazione delle doppie frequenze per gli stessi soggetti».

4.6

I RELATORI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «in regola con le disposizioni di legge in materia previdenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo per i giornalisti iscritti all'albo professionale»;

b) al secondo periodo, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle caratteristiche di irradiazione degli impianti legittimamente eserciti»;

c) al secondo periodo, sopprimere la lettera d);

d) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per ciascuna area tecnica o Regione i diritti d'uso relativi ad una frequenza possono essere assegnati a associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e cooperative, che, ai sensi dei rispettivi statuti, sono concessionarie analogiche o operatori di rete in ambito locale con programmazione di contenuto prevalentemente religioso, sulla base della copertura raggiunta ovvero nel caso in cui i diritti d'uso assegnati siano esercitati in modo condiviso da una pluralità di tali soggetti»;

e) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attualmente attribuiti ai soggetti risultanti in posizione non utile nelle suddette graduatorie. Per le frequenze nelle bande 223-230 MHz si tiene conto dell'utilizzo da parte della radiofonia digitale».

f) all'ultimo periodo, premettere le seguenti parole: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «non destinatari» con le seguenti:

«che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari».

4.7

MERCATALI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indeterminato», aggiungere le seguenti: «, a tempo parziale, a tempo determinato e apprendisti;».

4.8

ZANETTA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alle associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni e cooperative prive di scopo di lucro concessionarie analogiche in ambito locale o operatori di rete in ambito locale che siano espressione di istanze religiose, ai sensi dei rispettivi statuti, è riconosciuta l'assegnazione del diritto di uso di almeno una frequenza per ogni regione, anche eventualmente condivisa tra diversi soggetti di tale tipologia di emittenti».

4.21

MERCATALI, LUSI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alle associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni e cooperative prive di scopo di lucro concessionarie analogiche in ambito locale o operatori di rete in ambito locale che siano espressione di istanze religiose, ai sensi dei rispettivi statuti, compete l'assegnazione del diritto di uso di almeno una frequenza per ogni regione, anche eventualmente condivisa tra diversi soggetti di tale tipologia di emittenti».

4.9

BONINO, PERDUCA, PORETTI, VITA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nelle aree in cui, alla data dello gennaio 2011, non avuto luogo il passaggio alla tra-

smissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico predispone una ridefinizione del piano delle frequenze in cui non sia prevista l'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi, nazionali e locali, dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ed in cui, in sostituzione di dette disponibilità, sia prevista l'assegnazione delle frequenze lasciate inutilizzate e disponibili per il cosiddetto dividendo digitale, nonché il divieto di assegnazione allo stesso soggetto concessionario, già in analogico, più di una frequenza in diritto d'uso per lo stesso bacino».

4.10

BONINO, PERDUCA, PORETTI, VITA

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: «assegnando ai soggetti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riassegnando i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230Mhz e 470-790 Mhz in applicazione del ridefinito piano di assegnazione delle frequenze e comunque sempre rispettando, anche a fronte di una riduzione, il rapporto di due terzi alle emittenti in ambito nazionale ed un terzo alle emittenti in ambito locale».

4.11

VITA, VIMERCATI, LEGNINI, PINOTTI

Al comma 1, alla fine del quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 13 maggio 2004, n. 112».

4.12

VIMERCATI, LEGNINI, PINOTTI

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: «Sia nelle aree tecniche in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non abbia avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale che in quelle in cui, alla stessa data, tale passaggio abbia avuto luogo, il Ministero assegna ai soggetti risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie i diritti d'uso delle sole frequenze adatte alla diffusione senza interferenze su tutto il territorio dell'area tecnica. Tali frequenze, in misura non inferiore ad un

terzo delle frequenze complessivamente assegnate alle emittenti nazionali e locali, debbono appartenere alle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz, fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 13 maggio 2004, n. 112, e sono specificate dai piani di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ciascuna area tecnica predisposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'obiettivo di massimizzare la qualità del servizio per gli utenti e nel rispetto della delibera 300/10/CONS (Piano nazionale) e dei vincoli di coordinamento internazionale».

4.13

BONINO, PERDUCA, PORETTI, VITA

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

4.14

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

4.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n.366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di contenuti condivisi (*syndacation*), verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».

4.34

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di contenuti condivisi (*syndacation*), verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».

4.16

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" sono inserite le seguenti: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015". All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.35

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" sono inserite le seguenti: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015". All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicem-

bre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.17

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.38

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo di cui all'articolo, 1 comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni *bouquette*. Ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre».

4.36

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni *bouquette*. Ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre».

4.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il

Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.37

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapacità delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) le parole: "non eccedente 240 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "minimo di 720 milioni di euro"».

4.39

POLI BORTONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) le parole: "non eccedente 240 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "minimo di 720 milioni di euro"».

4.27

VITA, LEGNINI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) le parole: "non eccedente 240 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "minimo di 720 milioni di euro".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presi-

dente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

1-quinquies Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *1-quater* devono derivare risparmi non inferiori a 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.33

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento";

b) le parole: "non eccedente 240 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "minimo di 480 milioni di euro"».

4.41

BUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, DELOGU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento";

b) le parole: "non eccedente 240 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "minimo di 480 milioni di euro"».

4.24

VIMERCATI, VITA, LEGNINI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento", e le parole: "non eccedente 240 milioni di euro" dalle seguenti: "minimo di 480 milioni di euro".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministro;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del S Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al

comma 1-*quater* devono derivare risparmi non inferiori a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.22

BONINO, PERDUCA, PORETTI, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro, per l'anno 2011, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 10,2 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche».

4.23

VITA, BONINO, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2012 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni

caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2012. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *1-quater* devono derivare risparmi non inferiori a 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.25

VITA, LEGNINI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al comma 3 dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "in ambito locale" è aggiunto il seguente periodo: "La sanzione penale si applica esclusivamente nel caso di esercizio di impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva che risultino totalmente privi di qualsivoglia titolo dell'impianto stesso o del suo esercente, non ricomprendendo in tale fattispecie penale il mantenimento in esercizio di impianti nonostante gli stessi siano stati oggetto di revoche da parte degli ispettorati territoriali di precedenti autorizzazioni rilasciate

ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la non ottemperanza a disposizioni di riduzione a conformità emanate dall'amministrazione, l'attuazione in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte degli ispettorati di modifiche tecnico-operative di impianti regolarmente detenuti da soggetti concessionari o autorizzati»».

4.31

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 259 del 2003 dopo le parole: "in ambito locale" è aggiunto il seguente periodo: "La sanzione penale si applica esclusivamente nel caso di esercizio di impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva che risultino totalmente privi di qualsivoglia titolo dell'impianto stesso o del suo esercente, non ricomprendendo in tale fattispecie penale il mantenimento in esercizio di impianti nonostante gli stessi siano stati oggetto di revoche da parte degli ispettorati territoriali di precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la non ottemperanza a disposizioni di riduzione a conformità emanate dall'amministrazione, l'attuazione in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte degli ispettorati di modifiche tecnico-operative di impianti regolarmente detenuti da soggetti concessionari o autorizzati"».

4.40

BUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, DELOGU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione penale si applica esclusivamente nel caso di esercizio di impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva che risultino totalmente privi di qualsivoglia titolo dell'impianto stesso o del suo esercente, non ricomprendendo in tale fattispecie penale il mantenimento in esercizio di impianti nonostante gli stessi siano stati oggetto di revoche da parte degli ispettori territoriali di precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005, la non ottemperanza a disposizioni di riduzione a conformità emanate dall'amministrazione, l'attuazione in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte degli ispettorati di modifi-

che tecnico-operative di impianti regolarmente detenuti da soggetti concessionari o autorizzati”».

4.42

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 7, dopo le parole: ”che dispone il trasferimento” sono inserite le seguenti: ”nel termine di venti giorni dalla valutazione di idoneità, la quale deve essere effettuata entro e non oltre un mese dall’indicazione dei siti da parte delle regioni,”».

4.26

VITA, LEGNINI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, della delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni consente di effettuare la trasmissione simultanea, via etere terrestre in tecnica televisiva digitale, del marchio/palinsesto diffuso dallo stesso soggetto via etere terrestre in tecnica radiofonia analogica. Le numerazioni dell’ordinamento automatico dei canali attribuite ai marchi/palinsesti di cui al presente comma non rientrano nel limite dei sei programmi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera g), della delibera n. 366/10/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

4.28

I RELATORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, gli operatori di rete locali che d’intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, let-

tera *q*), del medesimo decreto legislativo. Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, come definiti al periodo precedente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

4.32

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

''6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale. È in ogni caso possibile la diffusione di fornitori di servizi ad accesso condizionato non integrati''».

4.29

I RELATORI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Gli operatori di rete assegnatari di diritti d'uso relativi a frequenze radiotelevisive hanno l'obbligo di diffondere mediante lo stesso multiplex almeno tre propri programmi in SD ovvero uno in HD o 3D di contenuto differente. In ogni caso non è possibile diffondere su ogni multiplex più di una trasmissione differita dello stesso palinsesto. Inoltre, non è possibile irradiare nella stessa regione uno stesso marchio/palinsesto su più multiplex. I medesimi soggetti sono tenuti alla cessione di almeno due programmi se in SD o un programma se in HD o 3D a favore dei soggetti che abbiano proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate o non destinatari di diritti d'uso sulla base delle graduatorie previ-

ste al secondo periodo del comma 1. La violazione degli obblighi di cui al presente comma e dell'ultimo periodo del comma 1 comporta la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi ad un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del diritto d'uso stesso. Ai fini della determinazione della capacità trasmissiva da cedere, si considerano almeno sei programmi per blocco di diffusione, e, comunque, una capacità minima oggetto di cessione, per ciascun blocco, non inferiore a 6 Mbit/s.

1-ter. La mancata attivazione di uno o più impianti inseriti nel *master plan* di cui al diritto d'uso delle frequenze radiotelevisive, decorsi sei mesi dalla data prevista per il passaggio alla tecnologia digitale per ciascuna area tecnica, comporta la cancellazione dei medesimi impianti dal provvedimento di assegnazione del diritto d'uso».

4.43

I RELATORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Possono richiedere di accedere alle graduatorie di cui al comma 1 società di capitali anche consortili costituite tra operatori di rete o tra concessionari analogici appartenenti alla stessa area tecnica legittimamente operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle società di cui al presente comma che risultino utilmente collocate in graduatoria possono essere assegnati i diritti d'uso relativi al territorio precedentemente coperto dai soggetti costituenti la società stessa. I soci non possono accedere alla graduatoria singolarmente e sono tenuti a rilasciare le frequenze da loro utilizzate al momento della presentazione della domanda per l'inserimento nella graduatoria. Ai fini del collocamento delle società di cui al presente comma nelle graduatorie, la somma del patrimonio al netto delle perdite e la somma dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dei soci sono rispettivamente computate nella misura del 50 per cento».

Art. 5.**5.1**

DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Abrogazione del decreto legislativo n. 31 del 2010). - 1. È abrogato il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31».

5.2

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Abrogazione di norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la lettera d).

2. All'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "della localizzazione nel territorio" a: "del combustibile nucleare," sono soppresse;

b) al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 2, lettera c), le parole da: ", con oneri a carico delle imprese" alle parole: "utenti finali" sono soppresse;

d) al comma 2, lettera d), sono soppresse le seguenti parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";

e) al comma 2, lettera g), le parole da: "la costruzione e l'esercizio" a: "di impianti per" sono soppresse;

f) al comma 2, lettera g), dopo le parole: "dei rifiuti radioattivi o", è soppressa la parola: "per";

g) al comma 2, è soppressa la lettera i);

h) al comma 2, lettera l), sono soppresse le seguenti parole: "gli oneri relativi ai";

i) al comma 2, lettera l), le parole da: "a titolo oneroso" a "possono essere" sono soppresse;

j) al comma 2, è soppressa la lettera n);

k) al comma 2, lettera o), dopo le parole: "per le popolazioni" è soppresso il seguente segno di interpunzione: ", ,";

l) al comma 2, lettera *o)*, le parole da: ”, al fine di creare le condizioni” a: ”gestione degli impianti” sono soppresse;

m) al comma 2, è soppressa la lettera *q)*;

n) sono soppressi i commi 3 e 4.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, l’articolo 26 è soppresso.

4. All’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ”gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”;

b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ”sia da impianti di produzione di elettricità sia”;

c) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ”costruzione, l’esercizio e la”;

d) al comma 4, le parole da: ”nell’ambito di priorità” a: ”energetica nazionale e” sono soppresse;

e) al comma 5, lettera *c)*, le parole da: ”sugli impianti” a: ”infrastrutture,” sono soppresse;

f) al comma 5, lettera *e)*, le parole da: ”del progetto” a: ”pertinenziali, ” sono soppresse:

g) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ”, diffidare i titolari delle autorizzazioni”;

h) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ”da parte dei medesimi soggetti”;

i) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ”di cui alle autorizzazioni”;

j) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere la seguente parola: ”medesime”;

k) al comma 5, sopprimere la lettera *h)*;

l) al comma 5, lettera *i)*, sopprimere le seguenti parole: ”all’esercizio o”.

5. All’articolo 133, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole da: ”ivi comprese” a: ”fonte nucleare” sono soppresse.

6. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: ”della disciplina” a: ”combustibile nucleare,” sono soppresse;

b) al comma 1, sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

c) al comma 1, lettera *d)*, sopprimere le seguenti parole: ”e future”;

d) al comma 1, sopprimere le lettere *g)* e *h)*.

7. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*;

b) al comma 1, lettera i), le parole da: "dall'esercizio" a: "derivanti" sono soppresse.

8. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: ", con il quale sono delineati" a: "sicurezza nucleare" sono soppresse;

b) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: "la potenza complessiva" a: "da realizzare," sono soppresse;

c) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: "valuta il contributo" a: "diversificazione energetica," sono soppresse;

d) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: ", benefici economici" a: "realizzazione" sono soppresse;

e) il comma 2 è soppresso;

f) al comma 3, sopprimere le lettere b), c), d), e), f);

g) al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli";

h) sopprimere le lettere h), i) ed l).

9. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sopprimere gli articoli da 4 a 24.

10. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "della disattivazione";

b) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), le parole da: "riceve dagli operatori" a: " il Ministero dell'economia e finanze, ed" sono soppresse;

c) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo";

d) al comma 1, al secondo periodo, lettera e), le parole da: " , al fine di" a: " gestione degli impianti" sono soppresse.

11. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e sulla base delle valutazioni " a: "di cui all'art. 9" sono soppresse;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", comma 2";

c) al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

12. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 29 è soppresso.

13. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: " riferito ai rifiuti radioattivi" fino alla fine del periodo;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

14. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 31 è soppresso.

15. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 32 è soppresso.

16. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 33 è soppresso.

17. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 34 è soppresso.

18. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il primo comma è soppresso».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge, sostituire le parole: «moratoria nucleare» con le seguenti: «abrogazione di norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare».

5.3

DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un anno» con le seguenti: «per dieci anni».

5.4

DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «a 24, 30, comma 2, 31 e 32» con le seguenti: «a 30».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.5

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «a 24, 30, comma 2, 31 e 32» con le seguenti: «a 21, 23, 24, 30, comma 2, 31 e 32».

5.6

DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'adozione della strategia nucleare e tutti gli atti conseguenti di cui ai detti articoli resta in ogni caso subordinata alle conclusioni della Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dovrà definire le strategie per assicurare la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso».

5.7

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché per gli aspetti di rispettiva competenza con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico che indica:

a) gli interventi in materia di ricerca e formazione, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, da conseguire mediante le attività del Centro di studi e sperimentazione connesso al Parco tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

b) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *de-commissioning* degli impianti dismessi, da conferire al deposito nazionale

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

2-bis. Le caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono individuate secondo i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, con particolare riferimento ai seguenti profili:

- a)* popolazione e fattori socio-economici;
- b)* idrologia e risorse idriche;
- c)* fattori meteorologici;
- d)* biodiversità;
- e)* geofisica e geologia;
- f)* valore paesaggistico;
- g)* valore architettonico-storico;
- h)* accessibilità;
- i)* sismo-tettonica;
- l)* distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
- m)* strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
- n)* rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

2-ter. I parametri tecnici ai sensi del comma *2-bis* per la localizzazione del Parco tecnologico sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma *2-bis*. Entro quindici giorni dalla con-

clusione della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma *2-ter*, i parametri di cui comma *2-bis* secondo le conclusioni della valutazione ambientale e strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei ministri. I testi approvati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2-quinquies. Ai fini del presente articolo si definisce «decommissioning» l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica. Il conferimento al deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disciplinato dal titolo III del citato decreto, nonché dai commi successivi.

2-sexies. All'attività di *decommissioning* degli impianti contenenti i rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statuari e con le vigenti disposizioni in materia. La Sogin S.p.A. prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo impianto e svolge tutte le attività relative al *decommissioning* dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2-septies. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli *14-ter* e *14-quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma *1-bis* dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l'ottenimento delle relative

autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.

2-*octies*. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il *decommissioning* del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. Ai fini di cui al primo periodo, la Sogin S.p.A. è tenuta a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dalla Sogin S.p.A..

2-*novies*. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:

- a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;
- b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;
- c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del deposito nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro del deposito;
- d) il Prefetto o suo delegato;
- e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- j) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;
- h) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;
- l) un rappresentante dell'Agenzia;
- m) un rappresentante della Sogin S.p.A.

- n) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- o) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- p) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- q) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

2-decies. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

2-undecies. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13».

5.8

D'ALÌ

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dell'efficacia non si applica altresì a tutte le attività e competenze in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare».

5.9

BARELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le somme di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e le somme di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368. Tali somme possono essere utilizzate dagli enti locali per spese in conto capitale nella misura minima del 60 per cento e in conto

esercizio nella misura massima del 40 per cento. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola».

5.10

BARELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca," sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Conferenza Unificata,"».

5.11

BARELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata,"».

5.17

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo le parole: "parere vincolante dell'Agenzia", sono inserite le seguenti: "previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione sul cui territorio ricade la proposta di localizzazione del sito e d'intesa con gli enti locali interessati,"».

5.12

BARELLI

Alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sue integrazioni».

5.13

CASOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, o entro il 31 dicembre 2011 qualora gli impianti siano collocati nelle aree colpite da calamità naturale così come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011.”».

5.14

IZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine del 30 aprile 2011 di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 30 ottobre 2011.»

5.15

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

”298. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio

2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma''.

2-ter. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.16

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo la parola: "operatore" sono inserite le seguenti: "«, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto"».

2-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il parere vincolante della Regione, di carattere obbligatorio, è espresso avendo acquisito l'intesa con gli enti locali interessati"».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e modifiche all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo».

5.0.1

LATRONICO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi a correzione della discriminazione degli impianti Nuovi Entranti in applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attuativo della direttiva 2003/87/CE)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, al comma 1, dopo le parole "e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas" sono aggiunte le seguenti "indicando anche per ogni installazione le percentuali di utilizzo di CERs ed ERUs ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO₂".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 1 e degli oneri per il mancato riconoscimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO₂, del diritto di utilizzo di CERs e ERUs in percentuale della quantità assegnata, con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote e dei CERs ed ERUs sui mercati europei ed al differenziale di prezzo tra i crediti CERs ed ERUs utilizzabili e le quote di CO₂. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5.0.2

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione della realizzazione di opere sovraregionali per il trasporto di combustibile)

1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sull'impatto ambientale e sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario ed internazionale, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di condotte sovraregionali per il trasporto di combustibile il cui tracciato attraversa, anche parzialmente, territori interessati dalla presenza di faglie sismiche, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospesi i procedimenti autorizzativi in corso. È altresì sospesa l'efficacia degli atti autorizzativi già adottati nonché la realizzazione delle relative opere, ove avviata o da avviare. La sospensione riguarda sia le opere nel loro complesso che le singole tratte».

Art. 6.**6.1**

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6.

(Enti del Servizio sanitario nazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché gli enti in regime di convenzione delle Regioni interessate dai piani per il rientro del disavanzo sanitario, senza ulteriori aggravii di spesa del bilancio, possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure».

6.2

LEGNINI, LUSI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «per gli enti del Servizio sanitario nazionale ricadenti nei Comuni del cratere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis per gli enti del Servizio sanitario nazionale ricadenti nei Comuni esterni al cratere di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è annesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e Vice ministri;
- c) sottosegretari di Stato;
- d) primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di autorità indipendenti.

1-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-ter devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle

amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.3

LEGNINI, LUSI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo possono prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure ai fini della stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi spesa di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di autorità indipendenti.

1-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e del comma 1-*quater* devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.0.1

Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica della legge 20 maggio 1985, n. 207, in materia di inquadramento di personale con rapporto convenzionato)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 207, le parole ”, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità,” sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 207, come modificato dal presente articolo, si provvede fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni sta-

tali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.0.2

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, BLAZINA, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Differimento delle disposizioni in materia di ricongiunzione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte

dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.0.3

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, BLAZINA, LEGNINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga dei contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato presso l'INPS)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato presso l'INPS, o con contratti di collaborazione o in convenzione con le agenzie di somministrazione, in servizio alla data del 1° gennaio 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 3.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Mi-

nistro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.0.4

LUSI, PICCONE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente.

«Art. 6-bis.

(Disposizioni di attuazione del comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 ottobre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito, dopo il terzo periodo, il seguente: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i Comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di ripartire le disponibilità finanziarie ivi previste, tenuto conto della effettiva dotazione di personale a tempo determinato e indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2010».

6.0.5

LUSI, LEGNINI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Comuni della regione Abruzzo in stato di dissesto finanziario)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2011, al fine di pagare gli oneri derivanti dall'attività delle Commissioni straordinarie di liquidazione, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del Testo unico per gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei comuni della regione Abruzzo in stato di dissesto finanziario. La ripartizione del contributo è effettuata, in misura eguale per ciascuna Commissione, con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2011.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovet-

tura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.0.6

PINOTTI, LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamenti pensionistici)

1. A decorrere dal 1° aprile 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi ti-

tolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. A decorrere dall'anno 2011, quota parte dei maggiori risparmi di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 4.

4. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

Art. 7.

7.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.))

1. Allo scopo di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture a livello locale e di provvedere indirettamente al sostegno ed alla liquidità delle PMI, la CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un Fondo rotativo con un importo iniziale fissato in 1.000 milioni di euro, da utilizzare per concedere anticipazioni di cassa agli enti locali con popolazione compresa tra i 5.000 e i 50.000 abitanti. Possono accedere alle suddette anticipazioni solo i comuni virtuosi, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per ciascuno degli anni del triennio antecedente a quello di erogazione delle risorse.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati a favorire l'accelerazione delle procedure di pagamento degli stanziamenti di spesa in conto capitale da parte degli enti locali, relativamente alla componente dei loro stanziamenti riconducibile alle spese in conto capitale, per la parte iscritta nei residui passivi risultanti dai rendiconti dell'esercizio 2010, e limitatamente alle quote riferibili alle opere pubbliche che siano già state oggetto di affidamento definitivo.

3. Le suddette anticipazioni saranno restituite dagli enti che ne usufruiscono solo a decorrere dall'anno 2012, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nei loro bilanci di previsione, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità vigenti.

4. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare al Fondo rotativo di cui al comma 1 anche le risorse della raccolta postale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite le condizioni generali ed economiche per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo rotativo, nonché le modalità e le condizioni di restituzione».

7.3

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle Pubbliche amministrazioni)

1. I fornitori di beni e servizi delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle Pubbliche amministrazioni ai fornitori.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7.

7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»

b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

7.4

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Fondo temporaneo di intervento per la legalità delle imprese)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, è istituita, per iniziativa della CDP S.p.A. e di altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società veicolo, di seguito denominata "Impresa sicura", presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato "Fondo". Il capitale sociale è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, a valere sulle risorse del risparmio postale e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° otto-

bre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società impresa sicura e le amministrazioni pubbliche titolari del debito».

7.4 (testo 2)

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Fondo temporaneo di intervento per la legalità delle imprese)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, è istituita, per iniziativa della CDP SpA. e di altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società veicolo, di seguito denominata "Impresa sicura SpA.", presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato "Fondo". Il capitale sociale è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, a valere sulle risorse del risparmio postale e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale parteci-

pazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa sicura e le amministrazioni pubbliche titolari del debito».

7.5

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il primo periodo e il secondo, con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni, anche di controllo, in società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, al fine di contribuire, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa, alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, tramite la separazione proprietaria di SNAM rete gas da ENI, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconnessione».

7.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «CDP S.p.A.» aggiungere le seguenti: «in coerenza con le linee del Piano Strategico di sviluppo industriale del Paese redatto dal Governo».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano strategico di sviluppo industriale del Paese, da redigere a cura del Governo entro il 31 maggio di ciascun anno, con aggiornamenti a cadenza annuale individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, i settori, le tipologie di società e le aree territoriali nei quali effettuare gli interventi di cui al comma 8-bis dell'articolo 5 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

7.6

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1 capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: «assumere partecipazioni» con le seguenti: «assumere, tramite veicoli societari quotati, partecipazioni di minoranza».

7.7

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «assumere partecipazioni» aggiungere le seguenti: «di minoranza».

7.8

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione da parte di CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, di partecipazioni di minoranza in società, nonché di individuazione delle società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità, di livelli occupazionali, di entità di fatturato, di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese. Nel medesimo regolamento sono definiti i tempi massimi di durata dell'intervento della CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, in relazione alle diverse tipologie di operazione».

7.10

MUSSO, GALIOTO, D'ALIA

Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le seguenti: «, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

7.11

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti».

7.12

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

7.13

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le suddette partecipazioni sono acquisite esclusivamente attraverso veicoli societari quotati. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della società veicolo controllata da CDP S.p.A. sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore di riferimento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere vincolante e possono procedere all'audizione delle predette persone».

7.14

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a comunicare, con motivata relazione, alle competenti Commissioni parlamentari la composizione della tecnostruttura che presiede alle scelte di investimento nelle società oggetto di operazioni di acquisizione».

7.15

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a comunicare, con motivata relazione, alle competenti Commissioni parlamentari le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza di società di rilevante interesse nazionale, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni medesime».

7.16

MERCATALI, AGOSTINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso, la CDP S.p.A. non è autorizzata, in relazione a tali operazioni, ad utilizzare le risorse provenienti dalla raccolta postale».

7.17

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle operazioni di cui al presente comma, la CDP S.p.A. redige e, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, tra-

smette al Parlamento, entro il 30 marzo di ciascun anno, un'apposita Relazione annuale».

7.18

AGOSTINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il regolamento di cui al comma 8-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.19

BONFRISCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare l'efficacia della vigilanza sull'attività della Cassa depositi e prestiti, l'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

”Art. 3.

1. L'amministrazione della Cassa depositi e prestiti è sottoposta alla vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati.

2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere in rappresentanza e proporzionalmente ai Gruppi parlamentari. Essi sono designati all'inizio di ogni legislatura e continuano a far parte della Commissione nell'intervallo tra una legislatura e l'altra, sino alla designazione dei nuovi componenti. La Commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti. In sede di prima applicazione del presente articolo, la Commissione è nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La Commissione vigila in particolare:

a) sull'efficienza del servizio e dell'attività della Cassa in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività della Cassa e sui risultati di gestione;

c) sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'attività di indirizzo politico, economico e amministrativo generale.

4. Con relazione annuale da trasmettere alla Commissione di vigilanza cui al comma 1, il presidente della Cassa espone la situazione dell'ente, anche al fine di correlare l'attività gestionale con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

5. L'attività e il funzionamento della Commissione di vigilanza di cui al comma 1 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro»».

7.0.1

BARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al Testo unico in materia di espropriazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

»Art. 43.

(Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata. Tale riferimento temporale viene assunto quale data a partire dalla quale si produce l'effetto traslativo del diritto di proprietà;

c) dà atto della motivazione in base alla quale l'amministrazione non ha esperito la procedura ordinaria di espropriazione;

d) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

e) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno ed all'eventuale restituzione del bene senza limiti di tempo.

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.

7. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia'».

7.0.2

BARELLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga dell'obbligo per gli agenti della riscossione di presa in carico dei ruoli formati dagli enti locali)

1. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sospesa fino al 1° gennaio 2012».

7.0.3

BARELLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Linee guida della Corte dei conti)

1. Dopo il comma 167 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

''167-bis. Per l'anno 2011 gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera della Sezione autonomie''».

7.0.4

BARELLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Sospensione questionari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese per 6 mesi tutte le attività cono-

scitivo-informative sottoposte ai Comuni da parte di altre amministrazioni centrali e locali».

7.0.5

BARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Bilancio consuntivo)

1. Dall'anno 2010, fino alla completa attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 in materia di fabbisogni *standard*, gli enti locali sono tenuti a redigere solo i quadri 2, 3, 4, e 5 della certificazione del rendiconto al bilancio, di cui all'articolo 161, comma 1, del Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La redazione dei restanti quadri è facoltativa».

7.0.6

BARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Patto di stabilità interno)

1. Alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 119, sono inseriti i seguenti:

«119-bis. I Comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 119, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo:

- a) impegnano le spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;
- c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collabora-

zione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

119-ter. Ai fini di cui all'articolo 119-bis, il rappresentante legale responsabile del servizio finanziario certifica trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c) del predetto comma 119-bis. La certificazione è trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.

119-quater. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione».

b) il comma 122 dell'articolo 1 è abrogato».

7.0.7

BARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Esclusione delle spese elettorali dal patto di stabilità interno)

1. I Comuni possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 le spese sostenute per le elezioni amministrative comunali a carico del bilancio dell'ente».

7.0.8

BARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

*(Proroga di termini connessi al regime fiscale
per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. All'articolo 195, comma 2, lettera *e*), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui alla presente lettera".

2. All'articolo 195, comma 2, alla fine della lettera *e*), sono inserite le seguenti parole: "e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera".».

7.0.9

BARELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Variazione delle aliquote e delle tariffe applicabili alle entrate degli enti locali successivamente alla deliberazione del bilancio di previsione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano nel senso che gli enti locali possono variare le aliquote, le tariffe e le norme di disciplina regolamentare delle proprie entrate anche successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione dell'anno cui si riferiscono, purché entro la data fissata dalle norme statali vigenti per la deliberazione relativa al bilancio di previsione stesso».

7.0.10

BARELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riapertura termini per contributi relativi all'attribuzione della rendita catastale fabbricati cat. D)

1. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-*quater*, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 aprile 2011, limitatamente ai comuni che non abbiano già presentato tali dichiarazioni, o che debbano rettificare dichiarazioni già presentate».

7.0.11

BARELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attività di distribuzione di gas naturale)

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164 del 2000, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei contributi, opportunamente rivalutati, versati dagli utenti per allacciamenti, contatori e gruppi di riduzione".

Conseguentemente, al regio decreto n.2575 del 1925, all'articolo 24, lettera b), dopo le parole: "dati dai comuni" sono inserite le seguenti: "e dei contributi versati dagli utenti per allacciamenti, contatori e gruppi di riduzione"».

7.0.12

BARELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Autorità d'ambito)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, dopo il comma 186-*bis* sono inseriti i seguenti:

”186-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 186-*bis*, nelle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di risorse idriche e di rifiuti il riferimento alle Autorità d'ambito è sostituito con quello ai Comuni o loro forme associative. Ai fini dell'organizzazione territoriale dei servizi idrico e rifiuti, nel fissare le modalità di esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti, salvaguardando l'unitarietà della gestione, le Regioni, nell'emanazione degli atti di cui al comma 186-*bis*, prevedono:

a) che le modifiche alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali finalizzate a migliorare la gestione dei servizi sia effettuata ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n.135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

b) la possibilità che le forme di cooperazione tra i soggetti rientranti nell'ambito, anche in riferimento alla regolazione tariffaria, siano in via prioritaria la convenzione o l'Unione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n.267 del 2000;

c) che i Comuni o loro forme associate possano organizzare e gestire i servizi idrico e rifiuti anche mediante forme associative fra enti locali già esistenti;

d) l'individuazione di idonee forme di partecipazione dei Comuni per la definizione dei Piani d'ambito;

e) nell'individuazione del miglior modello di efficienza che, in caso di attribuzione dell'esercizio delle funzioni dei Comuni ad altri enti, siano espressamente previsti, in relazione alla lettera *d)*, pareri obbligatori e vincolanti dei Comuni sulla determinazione delle tariffe e sui controlli nella fase regolatoria;

f) la possibilità, per l'idrico, di separare l'attività di gestione ed erogazione del servizio dalla gestione della rete al fine di promuovere gli investimenti.

186-*quater*. Nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, i Comuni nei quali l'Autorità d'ambito non è mai stata operativa, possono agire sulle tariffe a fronte di investimenti propri, nei termini di recupero

legati alla scadenza degli investimenti effettuati, senza attendere le relative delibere del CIPE.

186-*quinquies*. All'articolo 517 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Tale facoltà può essere effettuata attraverso una società patrimoniale già costituita o previa costituzione di una specifica società patrimoniale da parte dell'ente locale."».

7.0.13

BARELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Patto di stabilità)

1.All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 117, della legge n.220 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo:

1) le parole: "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti," sono soppresse;

2) dopo le parole: "fra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere", le parole: "la partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente la partecipazione totalitaria";

3) dopo le parole: "compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società" sono inserite le seguenti: "ovvero mantenere le sole società già costituite che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi";

4) dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.", sono inserite le seguenti: ", ovvero ne cedono le partecipazioni";

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale."».

7.0.14

BARELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Servizi pubblici di rilevanza economica)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive modificazioni, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

7.0.20

LATRONICO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art 7-bis.

(Servizi pubblici di rilevanza economica)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive modificazioni, al comma 8, lettera e) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"; al medesimo comma è aggiunta la seguente lettera e-bis): "Ai fini del potenziamento del sistema di efficienza e di risparmio energetico ai gestori del servizio di illuminazione pubblica che effettuino piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, vengono prorogati i relativi affidamenti per un periodo di due anni dalla data della loro scadenza come determinata ai sensi del presente comma.".

2. Il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

7.0.15

BARELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n.150 del 2009, comma 1, lettera *f*), dopo le parole "amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle Regioni e degli enti locali."

2. All'articolo 40, comma 1, lettera *f*), sono aggiunti i seguenti commi:

«6-quater. Le Regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare adeguano ai principi dei commi 6 e *6-bis* i propri ordinamenti, fermo restando che tutti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a qualunque titolo attribuiti non possono superare la percentuale del 18 per cento della detrazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

6-quinquies. Per le autonomie locali il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a tempo determinato in dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni è preventivamente determinato e non può essere superiore al 18 per cento del totale della dotazione organica dell'area direttiva. Il numero dei dirigenti a tempo determinato non può essere inferiore ad una unità e non può comunque essere superiore al 40 per cento dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente.

6-sexies. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei restanti dirigenti possono essere effettuati in deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n.78 del 2010 e comunque nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.

6-septies. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale restano salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992».

7.0.16

ZANETTA

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Addizionale elettrica)

1. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la parola: "sessanta" è sostituita con la seguente: "quaranta". Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto anche per i riparti non ancora disposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.0.17

ZANETTA

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sovracanoni idroelettrici)

1. I sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

7.0.18

ZANETTA

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sovracanoni idroelettrici: definizione di grande derivazione)

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la dizione "grande derivazione" si intende, al fine della rivalutazione

del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 925 del 1980».

7.0.19

LUSI, PINOTTI, FINOCCHIARO, ZANDA, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, AGOSTINI, MORANDO, Nicola ROSSI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica)

1. È istituita, con sede nelle città di Torino e di Genova, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica, di seguito denominata "Autorità", con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. L'Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

- a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
- b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
- c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
- d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:

- a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;
- b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al

fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

3. In considerazione dell'esigenza di adottare una regolamentazione che non ecceda l'ambito strettamente necessario a garantire condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, nonché al fine di contemperare l'evoluzione dei processi di apertura alla concorrenza concernenti gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentite l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché, per quanto di competenza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni, sono individuati gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto in riferimento ai quali l'Autorità esplica le sue funzioni di regolazione economica.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera *a)*, e i seguenti servizi di trasporto:

a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;

b) servizi di trasporto aereo di linea operanti in regime di oneri di servizio pubblico o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;

c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;

d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli *slot* aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni.

6. Restano ferme le funzioni statali di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze. Restano altresì ferme le funzioni connesse al rilascio delle concessioni e alla stipula delle relative convenzioni, alla definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e all'assegnazione dei relativi incarichi, alla stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e al rilascio dei titoli abilitativi, attribuite, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali, nonché, nei casi di competenza concorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali, riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 2, sono trasferite all'Autorità.

7. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a duecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze ai sensi del comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

8. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui al citato articolo 4, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio ai sensi dell'articolo 3. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.

9. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 7 e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma 9, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di trenta unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

10. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate, secondo modalità idonee alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese sottoposte alla regolazione e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse ge-

nerale, garantendo la separazione di qualsiasi tributo od onere improprio dalla tariffa; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le relative misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi sottoposti a regolazione, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

11. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 10, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre servizi di trasporto alla concorrenza nel mercato e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)* del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le

condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i medesimi soggetti devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti sottoposti alla sua competenza la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi sottoposti a regolazione adotti una carta dei servizi;

m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

o) svolge indagini conoscitive di natura generale, in collaborazione, ove opportuno, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza

e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);

u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

12. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

13. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, all'esito della procedura di cui al comma 14.

14. I componenti dell'Autorità sono designati, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, fra soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica, avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le de-

signazioni sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate.

15. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese soggette alla regolazione o alla vigilanza dell'Autorità, risultano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della predetta funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, con la medesima durata in carica del componente sostituito e con mandato non rinnovabile.

16. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

17. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che ha violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2,

comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

18. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

19. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.

20. Nelle materie inerenti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.

21. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio da almeno due anni e per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovrintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità.

22. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.

23. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie individuate ai sensi del comma 9. Le modalità di attuazione delle disposizioni per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissati dall'Autorità con propria deliberazione, da sottoporre per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine di venti giorni senza che siano state formulate osservazioni la deli-

berazione diventa esecutiva. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

24. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso al ruolo organico, per pubblico concorso, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.

25. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica della stessa Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse con le autorità interessate.

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie a sua disposizione.

27. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, nel sito *internet* della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari statali oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito *internet* dell'Autorità.

28. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le

conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.

29. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. L'Autorità può altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali è redatto verbale. L'Autorità rende pubblici mediante il proprio sito *internet* i risultati delle consultazioni svolte, fatta salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.

30. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

31. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.

32. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

33. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Le sanzioni medesime sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

34. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

35. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti dell'Autorità è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. I giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, lettera *d*), della legge 6 dicem-

bre 1971, n. 1034. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Autorità, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.

36. È fatta salva la disposizione in materia di foro del pubblico impiego di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

37. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.

38. L'Autorità riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che illustra, tra l'altro, l'andamento delle entrate in applicazione del meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 9.

39. L'Autorità può presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento dei suoi obiettivi.

40. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e di altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. L'Autorità è l'unico soggetto designato a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell'Unione europea spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, può farsi assistere o sostituire da organi tecnici.

41. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

42. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni, l'Autorità può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati all'Autorità».

7.0.21

LATRONICO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Canoni per l'utilizzo di beni demaniali)

1. Nella determinazione dei canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia, le Regioni e le Province si attengono ai criteri e ai valori minimi e massimi, modulabili a livello locale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

7.0.22

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure compensative)

1. Nel saldo finanziario per l'anno 2011 in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali. All'onere, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.0.23

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure compensative)*

«1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.24

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PITTONI, MONTANI

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure compensative)*

''1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali. L'esclu-

sione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».
